



Tra consulenze aziendali e incompatibilità

Esame della proposta di legge n. 982 recante “Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura”.

Con il decreto-legge n. 91/2014 è stato istituito il “Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura” e ad esso si è allacciato il comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 52/2018 nel prevedere che gli Enti di Consulenza riconosciuti dal MIPAF possano accedere (allo scopo di rendere la propria attività consulenziale) ai dati raccolti negli allevamenti, in quanto dati pubblici, tuttavia subordinando tale accesso ai soli soggetti che non abbiano partecipato alla raccolta dei dati; evidentemente per evitare sia conflitti di interesse che duplicazione di funzioni nonché generare monopoli di fatto, facilmente determinabili se chi raccoglie i dati genealogici in allevamento è lo stesso soggetto -o collegato ad esso- che somministra “consulenza” (finanziata con denaro pubblico) al medesimo allevamento.

L’articolo 29 della proposta di legge 982, cancellando la clausola di separazione, consente la totale commistione fra chi raccoglie e chi utilizza i dati, eliminando qualunque terzietà; si viene inoltre a determinare una

disparità di trattamento fra i “normali” Enti di consulenza di cui al DL n. 91/2014 -*soggetti a severissime regole di incompatibilità per i propri tecnici*- ed i “nuovi” Enti di consulenza operanti nel settore zootecnico, sciolti dagli obblighi di terzietà rispetto alla raccolta dei dati in allevamento (così come invece opportunamente prevista dal D.Lgs n. 52/2018).

Fnovi, congiuntamente al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esprime un deciso parere contrario all’articolo 29 i cui effetti, evidentemente non bene ponderati possono produrre situazioni di preoccupante conflitto di interesse e lesione della concorrenza in capo agli Enti e soggetti privati che attualmente gestiscono libri genealogici e che - *ad emendamento approvato* - potranno anche svolgere “servizi di consulenza” ai soci nei confronti dei quali svolgono le richiamate attività, entrambe finanziate con denaro pubblico.

Il Decreto Legislativo 11.5.2018 n. 52, che disciplina la riproduzione animale, prevede la possibilità che gli Enti selezionatori possano “delegare soggetti terzi” al fine di favorire le attività di raccolta dei dati in allevamento, finalizzata alla realizzazione di programmi genetici; posto che si tratta di una attività di interesse pubblico e che le convenzioni delegate sono onerose,

Fnovi, congiuntamente al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esprime un deciso parere contrario all’articolo 29 della proposta di legge 982

il D.Lgs n. 52/2008 correttamente prevede “la terzietà” dei soggetti rispetto ai dati raccolti e validati.

Per quanto di conoscenza, sembra abbiano beneficiato di questa possibilità, fra gli altri, le ARA-Associazioni Regionali degli Allevatori, le quali hanno però dovuto talvolta adeguare i propri statuti (*facendo uscire dalla compagine sociale le APA-Associazioni Provinciali Allevatori*) per rispettare l’obbligo dell’assenza di qualunque legame fra “Ente selezionatore” (dei programmi genetici) ed “Ente addetto alla raccolta dei dati”, per l’apunto nel rispetto della terzietà dei dati raccolti ed utilizzati.